IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Della Federazione Italiana Sport Equestri Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nei confronti di:

EUGENIA STRONATI

nel procedimento rif.trasmissione del 07.10.2015

A seguito della relazione del Presidente di Giuria del concorso di Dressage, svoltosi il 18/19/20 Settembre 2015, presso il Nuovo Centro Ippico Cervese ASD, Sig. Luigi Marinoni, venivano segnalate due irregolarità, avvenute in occasione del CDN B Campionato Regionale Emilia Romagna una delle quali relativa al comportamento della sig.ra Eugenia Stronati.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, ravvisando comportamenti antiregolari posti in essere dalla predetta tesserata, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 19.10.2015, successivamente rinviata al 29 Ottobre 2015, concedendo termine a difesa per memorie e documenti entro due giorni prima della decisione.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, perveniva mail datata 23.10.2015 a nome della Stronati accompagnata da un ulteriore documento, il tutto per il tramite della segreteria federale.

* * *

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione da parte del Sig. Marinoni, presidente di Giuria del concorso di Dressage, svoltosi il 18/19/20 Settembre 2015, presso il Nuovo Centro Ippico Cervese ASD, circa il fatto che la sig.ra Stronati non fosse stata trovata in possesso della necessaria delega dell'istruttore qualificato per seguire la allieva junior

Parmeggiani Giulia durante il concorso, in particolare nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 settembre.

Ale richieste della steward Nicolis, la Stronati non avrebbe esibito, né il venerdì in campo prova, né il sabato, sempre in campo prova, la necessaria delega dell'istruttore abilitato, mentre solo successivamente, su interessamento dello stesso Marinoni, si appurava che il delegato era il sig. Alberto Protti, il quale ha seguito la junior la giornata del sabato, nella categoria Kur Carmencita, e nella giornata di domenica.

La Stronati afferma, nella mail che ha inviato presso la Segreteria Federale, che la sua presenza in campo prova con la junior sarebbe stata unicamente di "accostamento tecnico", in quanto seguiva la Parmeggiani da tempo e la avrebbe aiutata a gestire la "emotività".

Conferma, per il resto, che la delega era stata assegnata al sig. Protti e anche al Sig. Sangiorgi Pierluigi, il quale ha inviato una dichiarazione priva di sottoscrizione, che questo Giudice non può considerare fonte di prova.

La mancata esibizione della delega degli istruttori abilitati nella immediatezza della richiesta, da parte della Stronati, è un comportamento valutabile ai fini disciplinari, in quanto non si comprende il motivo per il quale, se la situazione era così chiara, la Stronati non ne abbia dato contezza subito al Presidente di Giuria, tanto più che, nella giornata del venerdì, né il Protti, né il Sangiorgi hanno seguito la Parmeggiani ma, in campo prova, è stata reperita sempre e solo la sig.ra Stronati, il cui comportamento, quindi, improntato a negligenza, è sanzionabile, integrando la violazione del dovere di lealtà, probità e correttezza di cui all'art 1 del Regolamento di Giustizia vigente n. 1 commi a) b), così come anche richiamati dagli artt. 5 e 49 dello Statuto Fise, nonché la normativa specifica di cui al Regolamento per le manifestazioni di dressage(3.2.4).

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga alla tesserata EUGENIA **STRONATI** la sanzione della censura, di cui all'art. 6 lettera b) del vigente Regolamento di Giustizia,

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, lì 29 Ottobre 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale F.to Avv. Bianca Magarò